

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 365-A**

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE MARTONE)**

**Comunicata alla Presidenza il 1° agosto 2001**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992

**d’iniziativa dei senatori PIANETTA, IANNUZZI, CASTAGNETTI,  
GUZZANTI, FRAU e DELL’UTRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2001**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, firmata ad Helsinki il 17 marzo 1992 da 26 Paesi, tra i quali 14 Stati membri dell'Unione europea nonché dalla stessa Comunità, fa riferimento alle disposizioni contenute nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 3 luglio 1973, il quale si preoccupa di preservare la popolazione mondiale da minacce e attentati alla propria sicurezza ed incolumità, e nella dichiarazione della Conferenza dell'ONU sull'ambiente tenuta a Rio nel mese di giugno del 1992, con particolare riferimento al principio 21, che si preoccupa di garantire la cooperazione internazionale per accelerare lo sviluppo sostenibile nei Paesi meno ricchi.

Gli obiettivi principali della Convenzione consistono nella prevenzione e nella risposta agli incidenti industriali che possono provocare conseguenze transfrontaliere, nonché agli incidenti causati da disastri naturali, e nella promozione della cooperazione internazionale relativa alla mutua assistenza, alla ricerca e sviluppo ed infine allo scambio di informazioni e di tecnologie in materia.

Uno dei principi alla base della Convenzione è sicuramente quello del cosiddetto «chi inquina paga», che è uno dei fondamenti del diritto internazionale dell'ambiente, come pure della normativa comunitaria relativa al controllo dei pericoli derivanti da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, con specifico riferimento alla direttiva 82/501/CEE del Consiglio del 24 giugno 1982, e alla direttiva 96/82/CEE del Consiglio del 9 dicembre 1996. Fra l'altro, in conseguenza di questa disciplina sia l'Unione europea che gli Stati

membri dispongono degli strumenti giuridici e tecnici necessari a soddisfare gli obblighi che derivano dalla Convenzione, con la possibilità di effettuare riserve purchè queste non siano incompatibili con l'oggetto e gli obiettivi della Convenzione.

Fra le disposizioni contenute nella Convenzione, conviene ricordare gli articoli da 4 a 17, che definiscono i vari impegni che le Parti assumono in materia di sviluppo delle misure di prevenzione, ricerca, cooperazione, adeguamento legislativo e scambio di informazioni per la prevenzione di incidenti industriali. Vanno richiamati, in particolare, gli articoli 9 («Informazione e divulgazione al pubblico») e 15 («Scambio di informazioni»), che appaiono in linea con le indicazioni della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, Convenzione recentemente ratificata dal nostro Paese.

L'articolo 18 istituisce la Conferenza delle Parti, che ha il compito di controllare lo stato di attuazione della Convenzione.

Il disegno di legge di ratifica riproduce in termini sostanzialmente immutati il testo di una proposta legislativa d'iniziativa governativa approvata nella scorsa legislatura dal Senato, poi modificata dalla Camera dei deputati, quindi nuovamente approvata, in sede referente, dalla Commissione esteri del Senato, ma non pervenuta in tempo utile, per l'esame conclusivo, davanti all'Assemblea.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina gli effetti finanziari del provvedimento. La Commissione ha introdotto, in conformità

alle indicazioni formulate nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, un emendamento a tale ultimo articolo, tendente a coordinare la clausola di copertura con la decorrenza degli oneri recati dalle disposizioni.

La Convenzione potrà contribuire in modo significativo alla prevenzione degli incidenti industriali. Il riferimento ai principi della Conferenza di Rio interpreta in modo corretto l'esigenza di una modifica sostanziale degli attuali modelli di sviluppo, avvicinando la ricerca e la cooperazione scientifica verso l'affermazione di uno sviluppo sicuro e so-

stenibile, a tutela della sicurezza dei cittadini e dell'intero ecosistema.

In tale prospettiva, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge, auspicando che questo possa concludere in tempi ragionevoli il proprio *iter* parlamentare, ciò che rappresenterebbe un segnale molto incoraggiante nella prospettiva della prossima Conferenza sull'ambiente «Rio +10», che avrà l'anno prossimo il compito di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi definiti nel 1992.

MARTONE, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

31 luglio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

31 luglio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esaminato il disegno di legge, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura venga coordinata con la decorrenza degli oneri recati dalle disposizioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIANETTA ED ALTRI

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.720 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

**a) per l'anno 2001**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

**b) a decorrere dall'anno 2001**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.720 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

*soppressa.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

**speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.**

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

*Identico.*